



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18  
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622834



P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it)

Ordinanza n° 500

Prot. \_\_\_\_\_ del 19/06/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MICHELE BARBARO IL  
22/06/2026 PER ATTIVITÀ DI TRASLOCO**

## IL DIRIGENTE

**Vista** l'istanza Prot. 18/06/2026.0160238.E inviata dal signor Michele Polimeni, in qualità di legale rappresentante della A.P.M. Traslochi s.r.l. - P.E.O.: [a.p.m.traslochi@libero.it](mailto:a.p.m.traslochi@libero.it); P.E.C.: [a.p.m.traslochi@pec.it](mailto:a.p.m.traslochi@pec.it); con la quale si richiedeva ordinanza di istituzione del divieto di sosta temporaneo su viale Aldo Moro, nel tratto compreso tra il civico 5 e via Michele Barbaro per attività di trasloco il 22/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

**Vista** l'autorizzazione SUAP Prot. 17/06/2026.0159054.U;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

## ORDINA

in viale Aldo Moro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Michele Barbaro e il civico 3/C

**il 22/06/2026 dalle ore 06:00 alle ore 18:00**

- l'istituzione del divieto di sosta coattiva e forzata ambo i lati eccetto mezzi autorizzati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 metri;
- l'interdizione alla circolazione pedonale sul marciapiede lato Est (lato monte);
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione della segnaletica;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese dalla ditta richiedente A.P.M. Traslochi s.r.l. - P.E.O.: [a.p.m.traslochi@libero.it](mailto:a.p.m.traslochi@libero.it); P.E.C.: [a.p.m.traslochi@pec.it](mailto:a.p.m.traslochi@pec.it);

La ditta richiedente dovrà:

- prevedere un percorso alternativo per i pedoni sul marciapiede lato Ovest (lato mare)
- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 19/06/2026

**Il Tecnico Istruttore:**  
Geom. Stefano Bongiovanni

---

**Il Dirigente**  
Col. Dott. Salvatore Zucco

---